



COMUNE DI SCHIAVON

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE:

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta.
- Art. 3 - Assimilazione all'abitazione principale.
- Art. 4 - Pertinenze dell'abitazione principale.
- Art. 5 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.
- Art. 6 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta.
- Art. 7 - Immobili utilizzati da enti non commerciali.
- Art. 8 - Periodicità e versamenti.
- Art. 9 - Importi minimi di versamento.
- Art. 10 - Rateizzazione dei pagamenti.
- Art. 11 - Differimento dei versamenti
- Art. 12 - Attività di controllo ed interessi moratori.
- Art. 13 - Rimborsi e compensazione.
- Art. 14 - Riscossione coattiva.
- Art. 15 - Istituti deflativi del contenzioso.
- Art. 16 - Entrata in vigore del Regolamento.

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 28.06.2012)

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ed ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
2. Per possesso si intende, a norma dell'art. 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione ed enfiteusi.

Art. 3 Assimilazioni all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 4 Pertinenze dell'abitazione principale

1. Si considerano pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Ai fini delle agevolazioni previste per le "pertinenze" si precisa che gli immobili, ai sensi degli artt. 817 e 818 del codice civile, devono essere al servizio del bene principale come tale avere una destinazione d'uso, desumibile dalle planimetrie catastali depositate in sede di accatastamento dell'immobile, compatibile con la residenza ossia, garage, ripostiglio, legnaia e cantina.

Art. 5 Valore imponibile delle aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 6 Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote sono approvate annualmente dall'organo comunale competente con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'anno precedente.
2. In sede di prima applicazione dell'imposta la mancata approvazione delle aliquote comporta l'automatica applicazione delle aliquote base stabilite dal decreto ministeriale di istituzione dell'imposta.
3. Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo stabilito quale detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. L'ente può elevare l'importo della detrazione di cui al comma precedente fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In quest'ultimo caso l'ente non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Art. 7 Immobili utilizzati da enti non commerciali.

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 8 Periodicità e versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. Il versamento dell'imposta si effettua in 2 rate (acconto e saldo) di pari importo alle scadenze stabilite dalla normativa nazionale ovvero in un'unica soluzione alla scadenza dell'acconto, salvo che la legge disponga diversamente.
3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
5. Per poter accedere all'agevolazione di cui al comma 4, il contitolare che intende eseguire il versamento, per conto di tutti i soggetti passivi cointestatari, deve presentare all'Ufficio tributi una specifica comunicazione sottoscritta da tutti i soggetti passivi con il dettaglio degli importi versati in riferimento a ciascun contribuente.

Art. 9 Importi minimi di versamento

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi qualora l'imposta risulti di importo inferiore o uguale ad € 12,00;
2. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 10 Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento.
2. Il numero massimo di rate concedibili è pari a:
 - a. 12 rate mensili, in caso di importi a debito fino ad € 3.000,00;
 - b. 24 rate mensili, in caso di importi a debito superiori ad € 3.000,00.
3. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 15.000,00 il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.
4. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza da parte del contribuente.
5. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 30 dalla scadenza della predetta rata.

Art. 11 Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento d'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 12 Attività di controllo ed interessi moratori

2. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal D. Lgs. n. 504/92 art. 11 commi 3-5.
3. Sulle maggiori somme accertate dall'ente si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 504/1992 e gli interessi come di seguito stabiliti.
4. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5. Nell'attività di recupero non si dà luogo all'emissione di avviso di accertamento quando l'importo complessivo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 10,00.

Art. 13 Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura del tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 9.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 14 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 15 Istituti deflativi del contenzioso

1. All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n.218/1997 e gli altri strumenti deflativi del contenzioso.

Art. 16 Entrata in vigore del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento in sede di istituzione dell'imposta entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.